xi legislatura — quinta commissione — seduta del 31 marzo 1993

COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELO TIRABOSCHI

INDICE

	P	AG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (1701)		13
Tiraboschi Angelo, Presidente		13
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Emissione della moneta da lire mille e della banconota da lire cinque- centomila (2257)	4, 15,	16
Tiraboschi Angelo, Presidente		13
Mantovani Silvio (gruppo PDS)		15
Marino Luigi (gruppo rifondazione comunista)	14,	15
Ostinelli Gabriele (gruppo della lega nord)		16
Tarabini Eugenio (gruppo DC), Relatore	13,	14
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		
Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2363)		16
Tiraboschi Angelo, Presidente	16,	18
Latronico Fede (gruppo della lega nord)	17,	18
Mantovani Silvio (gruppo PDS)		17
Tarabini Eugenio (gruppo DC). Relatore	17,	18

La seduta comincia alle 15,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Fondo per l'ammortamento del titoli di Stato (1701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ».

Desidero innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Tarabini, per l'ottimo lavoro svolto; osservo però che nella audizione del ministro del tesoro svoltasi ieri si è avuta la sensazione abbastanza precisa che il Governo nutre ancora incertezza circa la natura del fondo; problema che, del resto, aveva già posto in modo attento il relatore.

Ritengo pertanto opportuno che il Governo chiarisca fino in fondo, prima della conclusione della discussione sulle linee generali, la sua posizione sul provvedimento, che la Commissione ha già discusso ed approfondito.

Rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge in esame.

Discussione del disegno di legge: Emissione della moneta da lire mille e della banconota da lire cinquecentomila (2257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Emissione della moneta da lire mille e della banconota da lire cinquecentomila».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. L'onorevole Tarabini ha facoltà di svolgere la relazione.

EUGENIO TARABINI, Relatore. Signor presidente, il disegno di legge in oggetto prevede l'emissione della moneta da lire mille e della banconota da lire cinquecentomila, ma anche altro e su di esso svolgerò alcune brevi considerazioni.

L'articolo 1 del provvedimento prevede che il Tesoro sia autorizzato a coniare ed emettere monete nel taglio da lire mille; attualmente, come è noto, per tale valore si ha solo un biglietto di carta. Stante l'evoluzione del valore della moneta, la proposta appare del tutto appropriata.

Ugualmente commendevole appare la proposta di cui all'articolo 2 del provvedimento di autorizzare il Tesoro a coniare ed emettere monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila. Il livello artistico della Zecca è molto quotato ed è bene quindi approfitare dell'interesse suscitato dalla numismatica italiana per gli utili industriali che lo Stato ne può ricavare.

Allo stesso modo ritengo vada approvata la disposizione di cui all'articolo 5 per l'arrotondamento alle dieci lire (per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o inferiori alle cinque lire) degli importi dei titoli di spesa delle amministrazioni dello Stato.

Ho invece perplessità le disposizioni di cui all'articolo 4, che introducono la prescrizione delle banconote e dei bixi legislatura - quinta commissione - seduta del 31 marzo 1993

glietti di Stato entro dieci anni dalla cessazione del loro corso legale. La norma viene giustificata con l'esigenza di eliminare scritture dispendiose per l'amministrazione. Non mi sembra però che valga la pena di introdurre una novità siffatta che cancella, a secondo una nobile tradizione, la possibilità di presentare al cambio le monete fuori corso da moltissimo tempo, magari ritrovate in occasioni del tutto accidentali. Perciò non sarei favorevole alla disposizione, salvo che la Commissione non sia di diverso avviso.

PRESIDENTE. Quale vantaggio ne ricaverebbe l'amministrazione?

EUGENIO TARABINI, Relatore. Nella relazione che accompagna il provvedimento si afferma che ne deriverebbe una cognizione completa della quantità di biglietti legali in circolazione o potenzialmente convertibili. A parte il fatto che il calcolo non sarebbe comunque perfetto perchè non si può quantificare la moneta che nell'arco dei dieci anni sarà presentata per la conversione, non mi pare che si giustifichi una sanzione così pesante per i possessori delle monete poste fuori corso legale: monete che probabilmente valgono più così come sono, ma che il cittadino oggi, se vuole, può convertire in moneta corrente.

Un problema politico è invece posto dall'articolo 3 che prevede la facoltà del ministro del tesoro di autorizzare la Banca d'Italia ad emettere banconote nel taglio da cinquecentomila lire. Dal punto di vista tecnico la proposta è perfettamente plausibile, stante il decorso del tempo e la contemporanea caduta del valore della lira e considerato che, come si ricorda nella relazione, il valore medio dei tagli massimi dei biglietti di banca degli altri paesi è di oltre 600 mila lire. La questione ha però una valenza politica perchè non è trascorso molto tempo da quando nella passata legislatura, discutemmo del cambio della moneta, addirittura con un divisore pari a mille, come misura significativa di severità e serietà monetaria, nonché della volontà di perseguire una politica antinflazionistica.

Mi pare che anche allora avesse avuto una qualche voce l'opinione – che condivido – che i procedimenti di cambio della moneta vanno fatti una volta che sia stata realizzata effettivamente la stabilizzazione della moneta, che cioè si sia rientrati effettivamente dal processo inflazionistico. Credo che questa sia ancora un'opinione valida.

Peraltro, anche se l'attuale situazione del cambio valutario non rende opportuno riprendere in esame tale idea, che potrebbe tornare di attualità se i progressi che si registrano sul fronte inflazionistico si compiranno con la stabilizzazione del cambio, temo che l'introduzione del nuovo taglio possa essere interpretata dall'opinione pubblica come una repentina inversione di atteggiamento e avere un effetto di annuncio negativo.

Conclusivamente sono favorevole all'approvazione degli articoli 1, 2, 5 e 6, sono contrario all'articolo 4 e ho le perplessità, che ho espresso, sull'articolo 3 relativo alla emissione del biglietto di banca da cinquecentomila lire.

PRESIDENTE. Ringrazio innanzitutto il relatore onorevole Tarabini e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, dopo la quale ritengo sarà necessario aggiornare i nostri lavori per dar modo ai colleghi di approfondire il problema e predisporre eventuali emendamenti. Il relatore ha posto questioni di sostanza non secondarie, sulle quali vorrei ascoltare l'opinione dei gruppi.

LUIGI MARINO. Vorrei innanzitutto comprendere se il relatore si propone di presentare emendamenti specifici in relazione a quanto da lui esposto.

EUGENIO TARABINI, Relatore. Dalle dichiarazioni testé rese mi sembra risulti implicito il mio orientamento favorevole alla soppressione dell'articolo 4.

Sulla base delle perplessità che ho espresso, mi riservo inoltre di valutare l'opportunità di mantenere l'articolo 3. Ovviamente sarò in condizioni di precisare la mia proposta una volta ascoltate XI LEGISLATURA - QUINTA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 31 MARZO 1993

le considerazioni che saranno svolte nel corso della discussione sulle linee generali. Può darsi benissimo che vengano avanzate osservazioni o proposte convincenti che risolvano la mia perplessità in una direzione piuttosto che in un'altra.

LUIGI MARINO. Signor presidente, ho ascoltato con attenzione l'esposizione del relatore e credo vadano considerati anche i comportamenti che possono derivare dalla cosiddetta psicologia di massa. Il provvedimento, presentato il 17 febbraio 1993 - un tempo che, rispetto agli ultimi avvenimenti, è abbastanza lontano - si pone, a mio avviso, in controtendenza rispetto alle linee di politica monetaria, che sarebbe invece opportuno seguire in un periodo di turbolenze monetarie come quello attualmente in corso e che esso possa addirittura sollecitare una spinta verso l'aumento dei prezzi e dell'inflazione; almeno così ritengo potrebbe essere inteso dalla gente.

Sollevo quindi qui una pregiudiziale – non so come si possa inquadrare dal punto di vista procedurale e regolamentare – per soprassedere e non procedere perchè – ripeto – non mi sembra sia questo il momento per esaminare il provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Marino, non voglio sollecitare il suo intervento regolamentare, ma lei sa che ha qualcosa di più che può fare in materia. Vorrei però osservare al relatore e ai colleghi che condivido nella sostanza le perplessità che sono state espresse, ma prima di arrivare ad una determinazione, ritengo opportuno conoscere la posizione del Governo.

Io reputo che abbia ragione il collega Marino nel ritenere che il disegno di legge sia apparentemente in tendenza ma nella sostanza in controtendenza, anche rispetto alla esigenza di favorire l'uso delle carte di credito, che in altri paesi invece è molto più diffuso. Non so poi fino a che punto il provvedimento possa invece favorire una tendenza all'inflazione.

EUGENIO TARABINI, Relatore. Non ho espresso il timore che il provvedimento possa determinare una tendenza inflazionistica; vi sarebbero anche altri inconvenienti o altri vantaggi per i portatori dei biglietti, sia ben chiaro: mi sono limitato ad enunciare una preoccupazione che dovrebbe essere prima del Governo che del Parlamento.

Siamo tutti impegnati in una politica di stabilità monetaria, in coda alla quale dovrebbe esserci il cambio della moneta, che renderebbe del tutto superflua l'emissione di una banconota di taglio pari a cinque volte quello massimo attuale. Il fatto che si intenda emettere fin d'ora tale taglio, come se la stabilizzazione monetaria non fosse prossima ma lontana, potrebbe dare l'impressione che si rinunci al programma di stabilizzazione monetaria.

Queste sono le ragioni della mia posizione.

SILVIO MANTOVANI. Mi pare che il punto da chiarire sia quello indicato adesso dal relatore. Non enfatizzerei gli effetti di incremento delle aspettative inflazionistiche derivanti dall'emissione di una nuova banconota da cinquecento mila lire. Se il Governo sostiene, come è detto nella relazione, che dal punto di vista delle transazioni tale emissione rappresenterebbe un fatto utile, ridurrebbe i costi per il Governo stesso e per i singoli operatori e cittadini, mi pare che la essere tranquillamente misura possa presa.

Tuttavia, sembra anche a me evidente che l'approvazione del disegno di legge di fatto porrebbe termine al dibattito sul cambio della moneta, rispetto al quale il disegno di legge in esame si pone in controtendenza e sulla cui opportunità peraltro non erano emerse opinioni unanimi.

A questo proposito è opportuno e indispensabile un pronunciamento del Governo sulla volontà di mantenere quel progetto, chiarendo eventualmente in quali tempi intende realizzarlo; è per noi

decisivo ai fini della valutazione dell'opportunità del provvedimento in esame.

GABRIELE OSTINELLI. Sono effettivamente perplesso su questo disegno di legge e soprattutto sull'emissione della moneta da cinquecentomila lire.

Sebbene le considerazioni esposte dall'onorevole Tarabini siano valide si impone una constatazione di fatto: non credo che si creino tendenze inflazionistiche nel momento in cui, per comodità, pago con un biglietto anziché cinque.

Riguardo al problema della lira pesante, che in questo momento non è all'ordine del giorno, mi pare di aver capito dall'onorevole Tarabini un concetto di questo genere: è inutile emettere banconota da cinquecentomila quando poi dovremo modificarla in seguito all'introduzione della lira pesante. Allora il problema investirebbe ovviamente tutte le monete.

Precisi quindi il Governo i suoi intendimenti perché attualmente le sue argomentazioni non sono assolutamente chiare. Comunque bisogna accettare la moneta per quello che è, non possiamo considerarare se psicologicamente è o meno il momento di modificarla. La nostra moneta è in determinate condizioni, per cui se si rende necessaria una banconota di valore superiore non dobbiamo aver paura delle implicazioni psicologiche che ne possono derivare.

Vorrei infine osservare che sono arrivato in ritardo, ma non per mia responsabilità. Probabilmente è stata anticipata la trattazione del precedente punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Alle 15 si è svolta una seduta in sede consultiva; alle 15,35 abbiano iniziato la sede legislativa. Ci sono problemi di sostanza?

GABRIELE OSTINELLI. Mi riferisco al disegno di legge sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ...

PRESIDENTE. Ne è stato rinviato l'esame, non abbiamo deciso nulla, sicché | provato dal Senato, ha un carattere pu-

lei sarà libero di pronunciarsi non appena ne riprenderemo la trattazione.

Riassumo, anche a beneficio del ministro del bilancio, che ringrazio per la sua presenza - credo che la cosa lo riguardi o comunque interessi il Governo nel suo complesso - l'esame di questo disegno di legge sull'emissione della moneta da lire mille e della banconota da lire 500 mila.

Abbiamo ascoltato il relatore, onorevole Tarabini, che ha manifestato talune perplessità sul provvedimento; anche i gruppi l'hanno fatto, io stesso ho espresso la mia opinione, anche in relazione ad un'idea, neppure vecchia, del Governo circa la semplificazione della moneta. Il provvedimento sembra in qualche modo discutibile e in controtendenza.

A questo punto mi sembra importante conoscere gli intendimenti del Governo: se vorrà mantenere il provvedimento così come è o se invece intenderà ritirarlo o modificarlo.

Rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge in esame.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato (Approvato dalla VI Commissione permanente dello Stato) (2363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 marzo 1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Tarabini, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

EUGENIO TARABINI, Relatore. provvedimento al nostro esame, già apramente tecnico. Le amministrazioni per effettuare pagamenti in valuta estera devono rivolgersi al servizio del Portafoglio, che è gestito dal contabile dello stesso, un funzionario della Direzione generale del Tesoro.

Tali amministrazioni devono fornire i fondi a carico del relativo capitolo del proprio stato di previsione della spesa. Il contabile del Portafoglio provvede - uso, per chiarezza, le parole del linguaggio corrente, prescindendo dal tecnicismo dei testi legislativi - ad acquistare la corrispondente valuta estera ed effettuare conseguentemente il pagamento. La conversione in valuta e quindi l'addebito all'amministrazione richiedente vengono fatti con riferimento al giorno in cui viene presentata la richiesta, che normalmente non è lo stesso di quello in cui il Portafoglio svolge l'effettiva operazione di acquisto della valuta. Da ciò derivano normalmente delle differenze tra la somma messa a disposizione dall'amministrazione interessata e quella effettivamente spesa dal contabile del Portafoglio: differenze in più o in meno che vengono regolate attraverso successivi provvedimenti di rimessione in una direzione o nell'altra tra l'amministrazione richiedente e il contabile del Portafoglio.

Ouando le differenze sono minime non c'è ragione di dar luogo a questi movimenti, che diventano troppo costosi in termini di tempo, di impiego di materiale cartaceo e di funzionari; allora, vengono riportate nel conto dei profitti e delle perdite del contabile del Portafoglio. Questo avviene finora per differenze che non superino le 5 mila lire, somma che è stata fissata per l'ultima volta dalla legge 6 agosto 1966, n. 639. Da allora ad oggi la moneta si è svalutata sicuramente non meno di venti volte, per cui il provvedimento propone l'adeguamento di questo valore dalle cinque alle cento mila lire.

Mi pare che il provvedimento sia pienamente motivato, per cui ne propongo senz'altro l'approvazione. SILVIO MANTOVANI. Desidero solo esprimere l'avviso favorevole del mio gruppo al provvedimento in esame.

FEDE LATRONICO. Desidererei porre un quesito: numericamente, allo stato attuale quante operazioni per le quali esiste una discrepanza che ammonta fino a 5 mila lire avvengono nel corso di un anno?

Ragionando con i miei colleghi, pensavo che se avessimo mille operazioni avremmo un debito di 5 milioni, ma se elevassimo a 100 mila lire questa discrepanza mille operazioni comporterebbero un debito di 100 milioni, il che rappresenta una differenza congrua, sebbene la lira valga poco.

EUGENIO TARABINI, Relatore. Non mi pare che il problema abbia fondamento indipendentemente dal numero e dall'entità delle operazioni. È chiaro che, ove si determinasse per effetto di un rapido processo inflazionistico un forte scarto tra le somme appostate in bilancio e quelle che si rendessero necessarie per comprare la valuta occorrente - prescindendo dal fatto che, a mio avviso, già i riflessi a monte sarebbero maggiori perché influirebbero direttamente sugli orientamenti di spesa delle singole amministrazioni - esso comporterebbe un problema in termini tecnici per le singole amministrazioni, che ovviamente debbono rimanere nell'ambito delle dotazioni dei capitoli di bilancio, ovvero - ove si tratti di effetto che si ripercuote sul conto dei profitti e delle perdite del contabile del Portafoglio - nell'ambito della dotazione del capitolo (mi pare sia il 4450) di cui la Direzione generale del Tesoro dispone a questo fine. Se si va al di fuori di questi due ordini di capitoli, si deve provvedere con le variazioni di bilancio. In realtà, non è mai avvenuto nulla di tutto questo, anche perché è fuori dall'esperienza degli ultimi decenni un andamento inflazionistico in termini galoppanti. In ogni caso, il problema si porrebbe in sede di variazioni di bilancio qualora vi fossero esigenze di approvvigionamento di controxi legislatura - quinta commissione - seduta del 31 marzo 1993

valore in lire che vadano al di là delle dotazioni di bilancio sia delle singole amministrazioni sia di quelle di cui può disporre il contabile del Portafoglio.

FEDE LATRONICO. È chiaro, ma resto tuttora dubbioso, perché l'articolo di legge è generico...

EUGENIO TARABINI, Relatore. L'articolo di legge si limita ad adeguare un vecchio valore ...

PRESIDENTE. Lo aumenta.

FEDE LATRONICO. È un'elevazione quanto meno...

EUGENIO TARABINI, Relatore. Forse c'è un equivoco: il fatto che si passi da 5 a 100 mila lire non determina affatto un aumento di spesa. Significa che attualmente appena si va sopra le 5 mila lire si devono fare le scritturazioni di addebito e di accredito tra il contabile del Portafoglio e le amministrazioni interessate; con la nuova normativa queste operazioni, finché si rimane nell'ambito delle 100 mila lire, non vengono più compiute, rimangono nell'ambito del conto dei profitti e delle perdite del contabile.

L'ammontare della spesa è del tutto irrilevante sia che si approvi questa legge, sia che permanga l'attuale regime. Il provvedimento determina solo conseguenze di carattere scritturale, di competenza contabile, nel senso che certe scritture in termini di accrediti e di addebiti tra contabile del Portafoglio ed amministrazioni interessate non si debbono o si debbono continuare a fare a seconda che si approvi o no questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge in esame.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO